



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;

Vista la Sezione A-I/11 del Codice STCW;

Vista la tavola B-I/2 del Codice STCW ed i relativi emendamenti di cui alla circolare STCW.6/circ. 12 giugno 2015, n. 11;

Visto decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della Direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e ss. mm. e ii;

Visti in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a) e l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con i quali la Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne è individuata come autorità competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo;

Visto il DPCM n. 186 del 30 ottobre 2023 di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha attribuito alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la competenza per la disciplina nazionale, internazionale e comunitaria del personale marittimo;

Visto altresì l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che l'autorità competente disciplini con proprio provvedimento le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza;

Vista la Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione);

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, datato 1° marzo 2016, concernente le procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, come modificato dal decreto n. 308 del 10.12.2024;

Ritenuto di razionalizzare la disciplina delle funzioni equivalenti alla navigazione e di coordinare, al fine di agevolarne la consultazione, i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, datati 1° marzo 2016 e 10 dicembre 2024;



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Decreta:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza, dei certificati di addestramento e della prova documentale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. La “Convenzione STCW’78 come emendata” di seguito viene indicata come “Convenzione”.

Articolo 3

Validità dei certificati

1. Il certificato di competenza di cui al decreto ministeriale datato 25 luglio 2016, attuativo dei capitoli II e III della Convenzione, ha validità di cinque anni dalla data di rilascio.
2. Il certificato di addestramento di cui ai decreti attuativi delle disposizioni delle regole V/1-1 e V/1-2 della Convenzione ha validità di cinque anni dalla data di rilascio.
3. La validità del certificato di addestramento e della prova documentale è stabilita dai decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione.
4. I certificati di addestramento di comune di guardia di coperta, marittimo abilitato di coperta, comune di guardia in macchina, marittimo abilitato di macchina, comune elettrotecnico, di cui al decreto ministeriale datato 25 luglio 2016 non sono soggetti a scadenza.

Articolo 4

Requisiti per il rinnovo del certificato di competenza

1. Il rinnovo del certificato di competenza è effettuato dall’Autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato. Il certificato è rinnovato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato in corso di validità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dei corsi di addestramento richiesti per il certificato di competenza da rinnovare e degli eventuali corsi di adeguamento dei livelli di competenza richiesti dalla normativa vigente al momento del rinnovo del certificato e del requisito di cui all’articolo 238, comma 1, n. 4 del Regolamento al codice della navigazione, attestato da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
2. Il lavoratore marittimo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve aver effettuato, alternativamente, anche i seguenti periodi di navigazione:



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- a) dodici mesi nei cinque anni precedenti la scadenza del certificato, su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;
- b) almeno tre mesi durante i sei mesi precedenti la scadenza del certificato di competenza, svolgendo le funzioni della certificazione posseduta;
- c) tre mesi in soprannumero nel periodo di validità del certificato, nelle funzioni della certificazione posseduta oppure nelle funzioni della certificazione inferiore immediatamente prima di assumere il grado per il quale il certificato di competenza è valido.

Articolo 5

Requisiti per il rinnovo dei certificati di addestramento

1. Il rinnovo del certificato di addestramento di cui ai decreti attuativi delle regole V/1-1, V/1-2, è effettuato dall'Autorità marittima che ha rilasciato il certificato, previa verifica dei seguenti requisiti:

- a) permanenza dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
- b) mantenimento della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di addestramento da rinnovare.

2. I requisiti per il mantenimento della competenza professionale di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti nei decreti direttoriali istitutivi dei singoli corsi di addestramento.

3. I requisiti e le modalità di rinnovo del certificato di addestramento e della prova documentale sono stabiliti nei decreti attuativi delle disposizioni dei capitoli V e VI della Convenzione.

Articolo 6

Rinnovo in mancanza del requisito della navigazione

1. Il certificato di competenza può essere rinnovato anche in mancanza del requisito della navigazione di cui all'articolo 4 nel caso in cui il lavoratore marittimo ha sostenuto l'esame, atto a dimostrare il mantenimento delle competenze relative alla certificazione posseduta, di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Articolo 7

Funzioni equivalenti

1. Ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le seguenti occupazioni alternative svolte per almeno trenta mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:

- a) personale militare in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- b) piloti del porto e personale marittimo addetto alla conduzione dei mezzi nautici in uso alle corporazioni dei piloti;



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- c) comandanti di ormeggio;
 - d) ispettori di organismi di classifica;
 - e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;
 - f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento;
 - g) personale marittimo imbarcato su navi da dipartimento adibite a dipartimento privato;
 - h) docenti che svolgono attività didattica idonea al mantenimento delle competenze presso centri di formazione autorizzati da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - i) responsabilità della manutenzione delle unità FSO.
2. Il personale di cui al comma 1 presenta una dichiarazione originale rilasciata dall'Ente competente, dalla quale risultano le seguenti condizioni:
- a) trenta mesi di servizio;
 - b) dettaglio della funzione rivestita;
 - c) date del servizio.
3. Il personale marittimo che nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare ha svolto meno di trenta mesi nelle occupazioni di cui al comma 1 può rinnovare il certificato integrando il periodo mancante con la navigazione effettuata nelle funzioni del certificato da rinnovare su navi soggette alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 8

Rinnovo del certificato di competenza scaduto

1. Nel caso in cui il certificato di competenza è scaduto da meno di quattro anni e il lavoratore marittimo alla data di scadenza era in possesso del requisito della navigazione di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del presente decreto, il certificato è rinnovato con la presentazione:
- a) del certificato in corso di validità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
 - b) degli addestramenti previsti dall'abilitazione indicata nel certificato di competenza da rinnovare;
 - c) di eventuali corsi di aggiornamento e di adeguamento dei livelli di competenza richiesti dalla normativa vigente.
2. Il quinquennio di validità del rinnovo del certificato di cui al comma 1 decorre dalla data di scadenza del certificato da rinnovare.
3. Nel caso in cui il certificato di competenza è scaduto da più di quattro anni, il lavoratore marittimo sostiene l'esame di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, al fine di dimostrare le competenze richieste per l'abilitazione posseduta.

Articolo 9

Attestato di addestramento conseguito

1. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'allegato I del presente decreto è rilasciato ai lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza o del certificato di addestramento.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

2. Nel caso in cui intervengono modifiche alla normativa in materia di addestramento obbligatorio sono aggiunti campi per l'inserimento dell'addestramento nel modello, a cura delle autorità marittime di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'attestato di addestramento conseguito relativo ai lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza riporta il numero, la data di emissione e la data di scadenza indicate sul certificato di competenza.
4. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'allegato II del presente decreto è rilasciato ai lavoratori marittimi non in possesso del certificato di competenza o del certificato di addestramento.
5. L'attestato di addestramento conseguito relativo ai lavoratori marittimi di cui al comma 4 riporta le date di scadenza dei singoli attestati di addestramento.
6. In mancanza degli addestramenti specifici è inserita la dicitura «non abilitato» in lingua italiana, e la dicitura «not qualified» in lingua inglese.
7. L'attestato di addestramento conseguito riporta le eventuali limitazioni alle funzioni.
8. Se il certificato di competenza del personale marittimo non prevede addestramenti specifici, nella casella corrispondente è inserita la dicitura «non prescritto» in lingua italiana, e la dicitura «not required» in lingua inglese.

Articolo 10

Rinnovo dell'attestato di addestramento conseguito

1. L'attestato di addestramento conseguito è rinnovato nel caso in cui il lavoratore marittimo è in possesso dei requisiti richiesti dai singoli decreti direttoriali istitutivi dei corsi di addestramento.

Il presente decreto sostituisce i decreti datati 1° marzo 2016 e 10.12.2024 citati in premessa.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Scarchilli



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it